

del 22 febbraio 2025



Al vaglio della Corte Costituzionale il differimento del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

Con Ordinanza n. 00433/2024 del 15 febbraio 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, convertito nella L. n. 140/1997, e s.m.i., e 12, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, e s.m.i., in relazione all'art. 36 Cost. e alle sentenze della Corte

Costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023.

La normativa rimessa al sindacato del giudice delle leggi riguarda il differimento della corresponsione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici.

La menzionata questione era già stata portata all'attenzione della Consulta che si era pronunciata con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023.

Nella prima decisione la Corte, pur avendo ribadito i principi relativi alla natura del trattamento di fine servizio e alla necessità che lo stesso venga erogato con la necessaria tempestività, aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate in quanto, in quel caso, veniva in rilievo una cessazione anticipata dal servizio e dunque le disposizioni in materia di differimento e rateizzazione del T.F.S. potevano ritenersi legittime in quanto finalizzate a scoraggiare l'esodo anticipato dei dipendenti pubblici e, in questo senso, eque e non discriminatorie.

La Corte aveva, però, invitato il legislatore a porre mano ad una riforma organica della materia, evidenziando la permanenza di un vulnus dei *"... principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana"*.

Il legislatore si era, tuttavia, limitato ad introdurre, con l'art. 23 del D.L. n. 4/2019, la possibilità per gli interessati di richiedere il finanziamento di una parte, pari all'importo massimo di 45.000,00 €, dell'indennità di fine servizio maturata, garantito dalla cessione pro solvendo del credito avente ad oggetto l'emolumento, dietro versamento di un tasso di interesse fissato dall'art. 4, comma 2, del D.M. 19 agosto 2020.

L'I.N.P.S., dal canto suo, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 219 del 9 novembre 2022, ha istituito l'anticipazione del T.F.S., attraverso la possibilità, per gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di usufruire di un finanziamento pari all'intero ammontare del trattamento maturato e liquido, erogato al tasso di interesse pari all'1% fisso (a cui si aggiungono le spese di amministrazione), sempre dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota non ancora esigibile del T.F.S.

Con la sentenza n. 130 del 2023, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi, questa volta nell'ambito di un contenzioso incardinato da un dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

Va detto, anzitutto, che la decisione della Corte si pone in continuità con la precedente pronuncia del 2019, della quale condivide le premesse concettuali e ripropone le argomentazioni principali. La Corte, tuttavia, rileva che al monito contenuto nella sentenza n. 159 *"...non ha [...] fatto seguito una riforma specificamente volta a porre rimedio al vulnus costituzionale riscontrato..."* e, a fronte di tale inerzia, ha rinnovato l'invito al legislatore a provvedervi.

Tuttavia, le questioni sollevate dal giudice a quo sono state dichiarate inammissibili in quanto *"...Al vulnus costituzionale riscontrato con riferimento all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 79 del 1997, come convertito, questa Corte non può, allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore. Deve, infatti, considerarsi il rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto, in ogni caso, comporta; ciò che richiede che sia rimessa al legislatore la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato, ad esempio, optando per una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri..."*.

La Corte Costituzionale ha, dunque, concluso nuovamente che, per porre rimedio alla situazione sopra evidenziata, occorre un intervento del legislatore affinché si trovi una soluzione che miri a superare il differimento della liquidazione e del pagamento delle indennità di fine servizio, in ossequio ai principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, e che si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri.

Oggi con l'Ordinanza n. 00433/2024 del 15 febbraio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche dovendo definire un ricorso prodotto da un primo dirigente della polizia di Stato cessato dal servizio per raggiunti

limiti di età, evidenza che la questione di legittimità costituzionale, incidentalmente eccepita, è rilevante in quanto le disposizioni in commento non sono suscettibili di un'interpretazione costituzionalmente orientata, stante il loro inequivoco tenore letterale.

Passando invece a trattare della non manifesta infondatezza, lo stesso Collegio osserva che, nella sentenza n. 130 del 2023, il Giudice delle leggi, dopo aver ribadito la natura dell'indennità in questione, ha evidenziato che pur non potendosi escludere in assoluto che, in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio, tuttavia, un siffatto intervento è, anzitutto, vincolato al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità rispetto allo scopo perseguito.

Inoltre, la legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere *"eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso"* (ordinanza n. 299 del 1999).

Ebbene, secondo i giudici amministrativi marchigiani, il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi *"non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità"*.

Inoltre, a differenza del pagamento differito dell'indennità di fine servizio in caso di cessazione anticipata dall'impiego in cui il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trova giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa (sentenza n. 159 del 2019) - il, sia pur più breve, differimento operante in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio non realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall'altro. Ciò in quanto la previsione ora richiamata ha *"smarrito un orizzonte temporale definito" (sentenza n. 159 del 2019), trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza"*.

A ciò deve aggiungersi che la perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni, in quanto contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell'attività lavorativa.

Occorre, ancora, considerare, afferma il Tribunale, che l'odierno scrutinio di legittimità costituzionale si innesta in un quadro macroeconomico in cui il sensibile incremento della pressione inflazionistica acuisce l'esigenza di salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall'art. 36 Cost., tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito *"ai valori reali di entrambi i suoi termini" (sentenza n. 243 del 1993). Di conseguenza, la dilazione oggetto di censura, non essendo controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni di cui si tratta, atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 79 del 1997, come convertito, allo scadere del termine annuale in questione e di un ulteriore termine di tre mesi sono dovuti i soli interessi di mora...";*

Per i Giudici del TAR, la Corte Costituzionale *"ha adottato una c.d. sentenza monito, ossia ha accertato l'incostituzionalità delle norme di legge sottoposte al suo giudizio, ma non l'ha dichiarata formalmente sul presupposto che la riforma organica della materia compete solo al legislatore, venendo in rilievo vari interessi di rango costituzionale la cui ottimale composizione implica delicate valutazioni di ordine politico, relative anzitutto al procacciamento della provvista finanziaria necessaria per ricondurre il sistema alla legittimità costituzionale"*.

Dette sentenze, in assenza di una specifica disposizione costituzionale che ne disegni la relativa disciplina, da un lato non vincolano il legislatore (non esiste infatti uno strumento tecnico in forza del quale si possa obbligare il legislatore ad adeguarsi ad una pronuncia della Corte), dall'altro lato pongono due questioni preliminari, relative, rispettivamente, all'accertamento della "inottemperanza" e al termine entro il quale il legislatore avrebbe dovuto adeguarsi.

Infatti, in presenza di "sentenze monito" a cui non abbia fatto seguito alcun intervento del legislatore è necessario verificare (e tale verifica compete ovviamente solo alla Corte Costituzionale):

- se si è effettivamente in presenza di una "inottemperanza" o se esistono ragioni che giustificano l'inattività del legislatore;
- se tale "inottemperanza" si è protratta per un periodo di tempo tale da costituire nella sostanza un'elusione delle pronunce della Corte.

Il Tribunale ritiene, dunque, che vi siano fondati argomenti per sostenere che il legislatore non si è oggettivamente adeguato alle sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023.

Quanto al secondo profilo, per un verso è del tutto ovvio che non si può pretendere un adeguamento immediato da parte del legislatore (stanti anche i tempi tecnici necessari per l'approvazione di una proposta di legge), per altro verso è altrettanto ovvio che le decisioni della Corte, per non tradursi di fatto in grida di manzoniana memoria, debbono essere ottemperate in un tempo ragionevole, che però non può essere stabilito dal giudice di merito, ma solo dal Giudice delle leggi.

Per tali ragioni i giudici del TAR Marche sollevano la questione di legittimità costituzionale relativa all'omesso adeguamento delle norme medesime alle sentenze della Corte Costituzionale n.159 del 2019 e n. 130 del 2023, visto che l'inerzia del legislatore reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all'attività lavorativa svolta dall'interessato (art. 36 Cost.). La lesione sostanziale discende dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all'andamento dell'inflazione.

Laddove si volesse invece ritenere che le “sentenze monito” non vincolano né il legislatore né la stessa Corte Costituzionale, vanno nuovamente sollevate le medesime questioni di legittimità costituzionale delle prefate disposizioni di legge, nella parte in cui le stesse prevedono – come misure ormai strutturali e non più legate a specifiche emergenze finanziarie - la dilazione dell’effettiva erogazione del T.F.S. e (nell’ipotesi di importi superiori a 50.000,00 €, come è nel caso dell’odierno ricorrente) la rateizzazione dei pagamenti, non accompagnate dalla rivalutazione delle somme via via erogate all’ex dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età. Si tratta, secondo il Tribunale rimettente, di una normativa che confligge con l’art. 36 Cost. per i profili già evidenziati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 130 del 2023.



Riscattabilità a fini pensionistici dei diplomi rilasciati dalle ITS Academy

Con la circolare n. 98 del 25 novembre 2024, l’INPS ha chiarito che anche i diplomi rilasciati dalle ITS Academy accreditati, a chi ha seguito percorsi di scuola superiore per ottenere una formazione tecnica con competenze tecnologiche avanzate, sono riscattabili a fini pensionistici.

L’opzione di riscatto è esercitabile solo se si tratta, quindi, di istituti di formazione accreditati, istituiti dalla Legge n. 99 del 15 luglio 2022.

Possono essere riscattati i periodi riferiti ai corsi attivati successivamente alla data del 27 luglio 2022, anche in presenza di ITS in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo. I titoli conseguiti anteriormente al 27 luglio 2022, invece, possono beneficiare del riscatto limitatamente alle:

- ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;
- ITS Academy accreditate in data successiva ed entro la data di entrata in vigore della legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50% della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
- ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.

L’ITS, in ogni caso, deve rilasciare una dichiarazione attestante che il diploma di cui si chiede il riscatto sia uno dei diplomi previsti dalla Legge n. 92/2022, specificando la durata normativamente prevista e i riferimenti temporali di inizio e conclusione del percorso di studio.

Il riscatto sarà pari a 2 anni (quattro semestri) per il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, 3 anni (sei semestri) diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, in base al titolo di studio conseguito. Tutti i dettagli, nella [Circolare INPS 98/2024 del 25 novembre 2024](#).

Scorrimo graduatorie dei Ruoli Tecnici

Riportiamo il testo della nota inviata al Capo della Polizia il 19 febbraio, dalla Segreteria Nazionale:

“...l’immagine numerica dell’odierna consistenza degli organici della Polizia di Stato è decisamente preoccupante, specialmente se la si osserva tenendo conto dell’impatto che avranno le decine di migliaia di pensionamenti per raggiunti limiti di età che, da anni, invano, abbiamo cercato di spiegare anche in connessione alla criticità non risolvibile con le ordinarie procedure assunzionali in relazione all’attuale numero degli Istituti d’Istruzione. Tuttavia, nuove sfide sono all’orizzonte. Nuovi compiti attendono la Polizia di Stato soprattutto nel settore tecnico che immaginiamo innovato e snello per i compiti precisi che dovranno essere svolti nei settori della cyber sicurezza, in quello medico-sanitario, nel campo della scientifica, nei settori specializzati come quello dei biologi, degli psicologi, degli ingegneri, architetti, ma in generale con riferimento al “mondo” dei tecnici della Polizia di Stato.

In altre parole, mentre gli organici inesorabilmente si contraggono, si presentano nuovi scenari da dover gestire con le poche risorse disponibili. Una tempesta perfetta che, nel breve periodo, non pare possibile contrastare con interventi di natura ordinaria.

Ed è proprio tale constatazione ad averci indotto nel corso degli ultimi anni a sostenere l’opportunità, prima ancora che la necessità, di scorrere tutte le graduatorie vigenti, in via eccezionale ed in una fase transitoria.

In merito richiamiamo alla Sua attenzione l'enorme novità conseguente alla comunicazione concernente la scelta dell'Amministrazione, al fine di colmare il vuoto organico del ruolo degli Ispettori Tecnici, evitando la chiusura per consunzione dei settori sanitari, della cyber security professionali e logistici, di predisporre il percorso amministrativo per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per i profili sanitario, psicologia e polizia scientifica.

Una patologia, quella della carenza dell'organico, che comincia a disegnare un orizzonte prossimo di una irreversibile compromissione dell'operatività della nostra Amministrazione, con forti ripercussioni sulla funzionalità e sulla stessa tenuta del sistema sicurezza.

Crediamo che un ancoraggio normativo possa essere la legge 24 febbraio 2023, n. 14, contenente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi la proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative", che ha introdotto con gli art. 1-bis e 2-bis, misure straordinarie per il potenziamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato e la semplificazione delle procedure assunzionali e dei corsi di formazione, ed proprio in ragione anche di questo aspetto normativo, si chiede la possibilità di scorrere tutte le graduatorie dei concorsi per i profili tecnici anche al fine di razionalizzare il sistema concorsuale, senza pregiudicare l'intero impianto amministrativo. Infatti, la ratio della richiesta si poggia anche sulla possibilità di ridistribuire sugli altri profili i posti non coperti, ancorando tale richiesta al fatto che i posti sono in modo globale e non con riferimenti specifici ai vari profili.

Conoscendo la Sua altissima sensibilità, nonché l'enorme impegno che quotidianamente profonde per fronteggiare la carenza d'organico che investe la Polizia di Stato, siamo certi che saprà, anche in questa circostanza, adottare tutte le iniziative necessarie per non disperdere le professionalità partecipanti ai vari concorsi in argomento, cogliendo invero la possibilità dello scorrimento, considerando per intero il numero dei posti finanziati in modo da rideterminare i posti da destinare ai singoli profili. Confidiamo, quindi, nella Sua consueta attenzione che, ne siamo certi, saprà valutare con la massima attenzione le riflessioni sin qui esposte per trovare, nei tempi e nei modi più consoni, non per ultimo anche un decreto-legge, la migliore soluzione praticabile.

Giacché l'obiettivo prioritario da perseguire è quello della necessità di adeguare, ma soprattutto preservare, le capacità operative della Polizia di Stato anche con riferimento al ruolo tecnico...".

Gestione assenze per malattia e visite fiscali tramite app IO

Con l'App IO per i lavoratori è diventato più semplice gestire le comunicazioni legate ai certificati di malattia e alle visite mediche di controllo.

Secondo la normativa vigente il lavoratore assente per malattia deve essere reperibile per poter consentire la visita di controllo da parte del medico dell'INPS, la cosiddetta "visita fiscale". Compete al medico curante redigere il certificato di malattia e trasmetterlo all'INPS per via telematica, immediatamente o, in caso di visita domiciliare, entro il giorno successivo. Anche il medico libero professionista può rilasciare il certificato di malattia telematico, mediante le credenziali di accesso al servizio.

L'INPS riconosce, infatti, la prestazione di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato e il medico, per legge, non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita ambulatoriale del paziente. In via eccezionale, l'INPS riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante e questa informazione è espressamente indicata nel certificato;

Il giorno precedente alla data di redazione è un giorno feriale. In caso contrario, il datore di lavoro non può anticipare la prestazione per conto dell'INPS.

È necessario prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare sempre la correttezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità durante la malattia, includendo tutte le informazioni necessarie (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence ecc.).

Con l'introduzione dell'App IO, l'INPS ha messo infatti a disposizione uno strumento per rendere più efficienti e trasparenti le verifiche delle certificazioni di malattia. Questa applicazione consente di ricevere notifiche in tempo reale non solo sull'invio del certificato di malattia, ma anche sugli esiti delle visite fiscali.

Ogni volta che il medico invia il certificato di malattia in modalità telematica all'INPS, il lavoratore riceve una notifica sull'app. In questo modo, è possibile verificare in tempo reale la correttezza dei dati.

Ma la vera innovazione riguarda le visite fiscali: nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori viene ora inviata una comunicazione dell'avvenuta visita, con l'invito ad accedere allo "Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo" per la consultazione dell'esito.

Per usufruire di questa funzione, è necessario scaricare l'App IO e accedere tramite SPID, CIE o CNS.

In particolare, al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato, con l'invito ad accedere al servizio "Consultazione dei certificati di malattia telematici" per verificare la correttezza dei dati riportati.

Le comunicazioni rimangono visibili nell'area riservata MyINPS per 60 giorni (Circ. Inps n.3337/2024).

E se il dipendente ha la necessità di assentarsi dal domicilio comunicato nel certificato medico, può comunicarlo preventivamente al proprio datore di lavoro e all'INPS, per evitare che il medico potesse non trovare il lavoratore.

Il medico dell'Inps può passare a controllare il lavoratore in malattia (il cui medico ha inoltrato l'apposito certificato telematico all'istituto) 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi, nelle seguenti fasce orarie: 10.00 -12.00; 17.00-19.00. Tuttavia, sono previsti casi di esonero dalla reperibilità.

In particolare, se si è dipendente privato, il medico certificatore può segnalare l'“agevolazione” che esonera dalla reperibilità nei casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell'INPS. È bene sapere che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.

Il lavoratore privato può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità solo per:

- necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in altri orari;
- comprovati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.

I casi di esonero nel caso di dipendente della pubblica amministrazione sono, invece, indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia provocato una menomazione unica o plurima, classificata nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834, o patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto;
- stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In caso di ricoveri o accessi al Pronto Soccorso, occorre richiedere alla struttura ospedaliera la certificazione del periodo di degenza e l'eventuale prognosi successiva alle dimissioni. Se l'ospedale non può rilasciare il certificato telematico e consegna un certificato cartaceo, si suggerisce di verificare che ci siano tutti i dati necessari: dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data prevista di fine malattia, tipo di certificato (inizio, continuazione o ricaduta), tipo di visita (ambulatoriale o domiciliare), residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia. Il certificato va inviato all'INPS e al datore di lavoro seguendo le modalità previste per i certificati cartacei. La trasmissione dell'eventuale certificato cartaceo di prognosi successiva alla degenza ospedaliera deve essere effettuata entro 2 giorni dal rilascio.

Si segnala, infine, che la Cassazione ha ritenuto ingiustificata l'assenza di un lavoratore che si era allontanato dalla propria abitazione per portare il figlio all'ospedale per controlli non urgenti.

La decisione contenuta nell'ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019 ribadisce, infatti, che il dipendente il quale si allontana dalla propria casa durante le fasce orarie di reperibilità evita la multa, oltre che nei casi di forza maggiore, solo quando la sua presenza altrove risulti indifferibile.

Nel caso specifico, invece, il lavoratore non aveva chiarito l'impossibilità, per altri familiari, di prendersi cura del minore e, in ogni caso, la situazione non gli impediva di comunicare tale assenza al proprio datore di lavoro.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Mutuo prima casa per giovani e famiglie con garanzia dello Stato

La Legge di Bilancio 2025 proroga e amplia il Fondo di garanzia per la prima casa, riservando l'accesso alle categorie prioritarie - incluse famiglie numerose e giovani sotto i 36 anni – e introducendo garanzie statali fino al 90% per i nuclei con più figli, con l'obiettivo di favorire l'acquisto di abitazioni nonostante l'aumento dei tassi d'interesse.

Oggi, con il prolungamento del Fondo di garanzia per la prima casa, la copertura statale sui mutui raggiunge l'80% della quota capitale.

Tra le categorie beneficiarie:

- coppie giovani;
- nuclei familiari monoparentali con figli minorenni;
- conduttori di alloggi popolari (IACP);
- giovani sotto i 36 anni con ISEE inferiore a 40mila euro.

Un cambiamento significativo - introdotto dal comma 115 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2025 - è la trasformazione della garanzia statale: essa sarà concessa esclusivamente (e non più in via prioritaria) alle categorie sopra menzionate.

Un'ulteriore innovazione riguarda l'estensione dei benefici alle famiglie numerose, ora comprese tra le categorie prioritarie del Fondo. A seconda del numero di figli e dell'ISEE, sono previste percentuali di garanzia con i seguenti incrementi:

- 80% per famiglie con tre figli minori di 21 anni e ISEE massimo di 40mila euro;
- 85% per famiglie con quattro figli sotto i 21 anni e ISEE entro 45mila euro;
- 90% per famiglie con cinque o più figli minori di 21 anni e ISEE non superiore a 50mila euro.

Questi benefici si applicano alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2024, al fine di facilitare l'accesso al credito immobiliare per famiglie altrimenti escluse dal mercato.

Le regole attuative - stabilite dal decreto ministeriale del 31 luglio 2014 - prevedono che, per i mutui prioritari, il Tasso Effettivo Globale (TEG) non possa eccedere il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), quest'ultimo pubblicato ogni trimestre dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tuttavia, il D.L. n. 144 del 2022 consente che la garanzia statale all'80% venga concessa anche qualora il TEG superi il TEGM, con riferimento alle categorie prioritarie e purché siano rispettate specifiche condizioni, in particolare nei casi di mutui superiori all'80% del valore dell'immobile.

Il TEGM rappresenta il tasso medio annuale applicato dagli intermediari finanziari per operazioni analoghe, fungendo da parametro per individuare gli interessi usurari.

Il TEG, invece, indica il tasso globale effettivo praticato da un istituto di credito in un determinato contratto di mutuo, anch'esso calcolato su base annua.

www.sagifin.com

il prestito è



**Convenzione
ESCLUSIVA**

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agencia di Intermediazione Finanziaria iscritta al Registro Imposte n° 411305 - R.N.A. 08021802113 opera da un rapporto di collaborazione di intermediazione con Domestica Pirelli S.p.A. (Interim) iscritta al Registro degli Intermediari Finanziari n° 139 TUB, al n° 101) e con il Consumatore più direttamente Avvicinato per svolgere attività di struttura del prestito, per la definizione dei relativi rapporti conosciuti ed ogni altra attività, avvenuta esclusivamente la conclusione dell'offerta.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 8/2025 del 22 Febbraio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123